

STATUTO

NICELLI SPA

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: VENEZIA VE AEROPORTO G. NICELLI

Codice fiscale: 03085090276

Numero Rea: VE - 280192

Impresa in fase di aggiornamento

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-10-2008 - Statuto completo	2
--	---

quindi oltre 98% del capitale sociale
e dichiara la presente assemblea validamente costituita ed idonea a
deliberare sul proposto ordine del giorno.

Il Presidente espone i motivi per cui è opportuno modificare l'art. 1
dello statuto sociale, prevedendo che la partecipazione minima dei so-
ci pubblici sia del 20%, anziche' del 35% come oggi previsto.

Quindi l'assemblea all'unanimità, con voto manifestato con dichiara-
zione,

delibera

- di prevedere che la partecipazione minima dei soci pubblici sia del
20% (venti per cento), modificando l'art. 1 dello Statuto Sociale come
segue:

Art. 1

Fra il Comune di Venezia, la Camera di Commercio Industria, Artigia-
nato, Agricoltura di Venezia, l'Aeroclub "G. Ancillotto" di Venezia e Sa-
ve Spa è costituita la società per azioni denominata

"NICELLI S.P.A."

Alla Società potranno essere ammessi, come soci ordinari, altri enti
pubblici e persone fisiche e giuridiche private ferma rimanendo la
partecipazione dei soci pubblici nella misura complessiva minima del
20% (venti per cento).

L'ingresso nella Società di enti locali potrà avvenire esclusivamente
mediante corrispondente aumento di capitale.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'as-
semblea.

Sono le ore 12,25 (dodici e minuti venticinque).

Il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto che si allega
al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa
avutane dal comparente.

Io Notaio ho letto questo atto alla comparente che lo approva.

L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia
fiducia e da me stesso su di un foglio per un'intera facciata e sin qui di
questa seconda e viene sottoscritto alle ore 12,30.

F.to MONICA SCARPA - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

Allegato "A"

**al Num. 117988 di Repertorio
e Num. 29802 d'Ordine**

S T A T U T O

TITOLO I

Costituzione, oggetto, sede e durata della Società

Art. 1

Fra il Comune di Venezia, la Camera di Commercio Industria, Artigia-
nato, Agricoltura di Venezia, l'Aeroclub "G. Ancillotto" di Venezia e Sa-
ve Spa è costituita la società per azioni denominata

"NICELLI S.P.A."

Alla Società potranno essere ammessi, come soci ordinari, altri enti
pubblici e persone fisiche e giuridiche private ferma rimanendo la
partecipazione dei soci pubblici nella misura complessiva minima del
20% (venti per cento).

L'ingresso nella Società di enti locali potrà avvenire esclusivamente

mediante corrispondente aumento di capitale.

Art. 2

La Società ha per oggetto principale la gestione dell'aeroporto "G. Nicelli" e in generale lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché delle attività connesse o collegate, a tal fine la società può essere destinataria di concessioni e/o sub-concessioni per l'esercizio delle strutture aeroportuali.

La società inoltre promuove, organizza, realizza e gestisce, in area di pertinenza aeroportuale manifestazioni ed eventi con finalità culturali, di attrazione turistica e ricreative quali, a titolo esemplificativo:

- i) esposizioni, fiere, convegni, congressi;
- ii) esibizioni, rievocazioni storiche e rassegne folcloristiche e di costume;
- iii) rassegne cinematografiche, concerti, eventi musicali e d'arte in genere;
- iv) esibizioni e gare sportive, professionistiche ed amatoriali.

L'attività svolta dalla società potrà specificamente comprendere sia l'organizzazione e la gestione delle manifestazioni e degli eventi dal punto di vista tecnico e commerciale, sia il reperimento e la gestione delle necessarie risorse, anche economiche, sia il coordinamento e la direzione dell'attività di altri soggetti.

Le suddette attività potranno essere organizzate e gestite sia in proprio sia in concorso con soggetti terzi e potranno avere carattere locale, nazionale od internazionale.

La società potrà infine:

- effettuare l'acquisto e vendita nonché il noleggio con e senza l'assistenza del conducente di mezzi di trasporto aereo;
- effettuare la promozione dell'utilizzo del mezzo aereo a scopo commerciale, turistico, sanitario, sportivo e per la protezione civile;
- la promozione e la partecipazione alle iniziative atte a divulgare e valorizzare la cultura aeronautica, anche a carattere storico
- la promozione e l'incentivo dello sviluppo di nuove professionalità, anche attraverso la realizzazione di corsi di aggiornamento e di iniziative didattiche in campo aeronautico.

Le predette attività accessorie non devono essere in conflitto con l'attività istituzionale dell'Aeroclub.

La Società può compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, partecipare a gare e/o appalti pubblici o privati nonché a licitazioni private, a consorzi, raggruppamenti, anche temporanei, tra imprese, gruppi europei di interesse economico o altre forme di compartecipazione.

Art. 3

La sede legale della Società è in Venezia.
La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia sia all'Estero.
Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci. Il domicilio degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile è quello comunicato.

Art. 4

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata dall'Assemblea straordinaria.
L'assemblea straordinaria ha altresì facoltà di sciogliere anticipatamente la Società.

TITOLO II
Il Capitale Sociale

Art. 5

Il capitale sociale è determinato in Euro 1.987.505,00 (unmilionenovecentoottantasettemilacinquecentocinque virgola zero zero) ed è diviso in n. 3.057.700 (tre milioni cinquantasettemilasettecento) azioni da nominali euro 0,65 (zero virgola sessantacinque) cadauna.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione pari al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di un punto, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Art. 6

Le azioni sono rappresentate da titolari azionari nominativi.

Le azioni sono indivisibili.

Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4 lettera f) e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 12 novembre 1997 n. 521 in caso di trasferimento le stesse devono essere offerte in prelazione ai Soci.

In tal caso il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni di cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A/R non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione di cui sopra. L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r.,

delle proposte di acquisto pervenute. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio di prelazione loro spettante, salvo quanto previsto nell'ultimo comma di questo articolo, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquisire le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 giorni dal giorno del ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Qualora il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine sopra indicato trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Art. 7

Con deliberazione dell'assemblea, il capitale potrà essere aumentato mediante emissione di azioni, anche fornite di diritti diversi da quelli delle azioni emesse in precedenza.

In caso di aumento del capitale sociale, a qualsiasi titolo effettuato, le azioni, salvo il disposto dell'art. 2441, quarto e quinto comma c.c. devono essere offerte in opzione agli azionisti, in proporzione del numero di azioni da loro possedute.

Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso agli azionisti un termine non inferiore a giorni 60 dalla pubblicazione dell'offerta di opzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In caso di mancato esercizio del diritto di opzione, le azioni di nuova emissione possono essere liberamente offerte in sottoscrizione a terzi diversi dai soci.

Con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, la società può emettere prestiti obbligazionari rispettivamente non convertibili o convertibili..

Art 8

Nell'ipotesi in cui la maggioranza delle azioni sia trasferita ad un unico socio privato, egli non potrà cederle o costituire diritti reali sulle stesse nonché ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della sua posizione di maggioranza sino al 31 dicembre del quinto anno dalla data di acquisizione della maggioranza.

In deroga alle disposizioni degli articoli precedenti la cessione delle azioni o la costituzione di diritti reali sulle stesse od ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza da parte dell'eventuale socio privato di maggioranza è subordinata al preventivo motivato gradimento da parte della maggioranza degli enti pubblici partecipanti al capitale.

Gli enti pubblici dovranno esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta presentata tramite gli amministratori della Società; decorso tale termine senza che vi sia stata alcuna pronuncia da parte dell'Ente pubblico l'assenso si intende concesso.

Art. 9

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio forma il bilancio di esercizio, redatto nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle norme speciali in materia aeroportuale, da sottoporre all'Assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società..

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Qualora si verificano le condizioni di cui all'articolo 2433-bis, primo comma, del codice civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci. I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società con imputazione a specifica riserva.

TITOLO III
Gli Organi della Società
Capo I
L'Assemblea

Art.10

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; la sua convocazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta di uno dei Consiglieri ovvero su richiesta dei soci a termini dell'art. 2367 c.c.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato Italiano o di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

L'Assemblea Ordinaria determina i compensi spettanti al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, al Collegio Sindacale, alla società di revisione incaricata del controllo contabile.

Art. 11

La convocazione delle Assemblee avviene mediante avviso comunicato ai singoli soci a mezzo lettera raccomandata a.r., telegramma o fax, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza, con indicazione degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione delle Assemblee può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello

stesso giorno fissato per la prima.

Ove nell'avviso non fosse stata prevista la seconda convocazione e la prima non fosse valida per mancanza del quorum costitutivo, le Assemblies devono essere nuovamente convocate entro trenta giorni dalla data della prima, nel rispetto delle modalità di cui ai primi due paragrafi del presente articolo 11.

Sono tuttavia valide le Assemblies, anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le Assemblies vengono altresì convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi e secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari.

Art. 12

Al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea, i soci devono esibire i propri titoli azionari.

Ogni socio che abbia diritto d'intervento all'assemblea, può farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 c.c.

La stessa persona non può essere portatrice di un numero di deleghe superiore ai limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

L'assemblea si potrà svolgere con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in audio e videoconferenza o in sola audioconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Art. 13

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, da altra persona nominata dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio ed eventualmente dagli Scrutatori. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni perti-

nenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 14

La costituzione dell'Assemblea e l'assunzione delle deliberazioni assembleari in sede ordinaria e in sede straordinaria in prima convocazione e nelle convocazioni successive sono regolate secondo la normativa vigente.

Ogni azione ha diritto ad un voto.

Art. 15

Al Presidente compete il potere di dirigere l'adunanza, di regolare la discussione, di stabilire le modalità per le singole votazioni, comunque palesi, di proclamare il risultato di queste. Le decisioni del Presidente, nell'esercizio dei suoi poteri, sono insindacabili. Il Presidente sceglie tra i soci due scrutatori che lo coadiuvano nel controllare la votazione.

Capo II

Consiglio di Amministrazione

Art. 16

La società adotta per la propria Amministrazione e per il controllo, il sistema tradizionale di cui agli articoli da 2380 a 2409 - septies c.c.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di sette membri.

L'Assemblea determina il numero degli Amministratori entro il suddetto limite.

L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi e scade in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel suo seno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, ai sensi dell'art. 2389, secondo comma, c.c., determinandone i poteri. Gli eventuali compensi verranno stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, Direttori, Procuratori e mandatari in genere per determinati atti o per categorie di atti.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio; l'Assemblea provvederà inoltre a deliberare gli eventuali compensi a favore degli amministratori.

Qualora, per qualsiasi causa, anche per dimissioni, cessi anche un solo Amministratore, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

I Consiglieri rimasti dovranno provvedere all'ordinaria amministrazione e dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per procedere alla ro-

mina del nuovo Organo Amministrativo."

Art. 17

Il Consiglio si raduna, sia nella sede della Società, sia altrove, nel territorio dello Stato Italiano o in uno Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o comunque almeno ogni tre mesi.

Il Consiglio si raduna altresì quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente a mezzo lettera, ovvero telegramma, ovvero altro idoneo mezzo di comunicazione cui la legge attribuisce efficacia legale, da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione può essere inviata, con telegramma, due giorni prima.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in carica.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio e videoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti. ;
- d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione.

Art. 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

I Consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute da alcuno, pur se da loro formalmente delegato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nell'eventualità in cui uno o più consiglieri abbiano un interesse per conto proprio o di terzi in una determinata deliberazione del Consiglio di Amministrazione e - adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 2391, primo comma c.c. - si astengano dalla relativa votazione, il quorum per la validità di tale deliberazione si calcolerà sul numero dei consiglieri votanti.

Della deliberazione del Consiglio si fa constatare in apposito verbale.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Capo III Il Collegio Sindacale

Art. 20

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, sul corretto funzionamento della stessa.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati a norma di legge, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi componenti. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

Fanno parte di diritto del Collegio Sindacale, quali sindaci effettivi, due rappresentanti dell'Amministrazione di Stato, dei quali uno con funzione di Presidente del Collegio, nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o quello che in futuro ne dovesse assumere le funzioni, e l'altro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o quello che in futuro ne dovesse assumere le funzioni..

E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano in audio e videoconferenza o in sola audioconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio Sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro .

I Sindaci durano in carica tre esercizi e la scadenza del mandato degli stessi coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della carica. I sindaci sono rieleggibili.

Fintantochè, per disposizione di legge o per volontà dell'assemblea, il controllo contabile non sia affidato a revisore contabile o società di revisione lo stesso è esercitato dal Collegio Sindacale.

Capo IV Del controllo contabile

Art. 21

Salvo quanto disposto al precedente articolo il controllo contabile della società è esercitato, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c., da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Il revisore o la società di revisione incaricati del controllo contabile svolgono le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c..

L'incarico del controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, dall'Assemblea, che determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO IV Firma e rappresentanza sociale

Art.22

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di suo impedimento o assenza il Vice Presidente, se nominato, , e gli amministratori delegati, nel limite delle deleghe, rappresentano la Società di fronte ai terzi e in giudizio.

TITOLO V
Norme finali

Art. 23

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina tre liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 24

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia, con particolare richiamo degli artt. 2449 e ss.

C.C.

F.to MONICA SCARPA - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.